



Servizio Legale e Acquisti (Lavori)

Via Innsbruck, 65 – 38121 Trento

BANDO DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINOR PREZZO DETERMINATO MEDIANTE RIBASSO PERCENTUALE SULLE TARIFFE RFI EDIZIONE 2017 E ELENCO PREZZI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO EDIZIONE 2018, PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ARMAMENTO SULLA FERROVIA TRENTO-MALE’-MEZZANA”.

CIG: 7828737E22

CUP: J67B16000330003 - L67B16000590003 - J47J18000230003

Gara telematica n. 79194.

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 01/04/2019 ore 09.00.

Procedura NON soggetta ad AVCPASS.

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL’APPALTO

La procedura di gara indetta da Trentino trasporti S.p.A. è espletata nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (denominato nel presente bando “Codice”) in quanto l’oggetto del contratto in affidamento è strumentale all’attività della società ed è quindi assoggettabile alla normativa sui settori speciali.

PREMESSO che:

- a) Trentino trasporti S.p.A. si avvale, quale strumento informatico per l’attuazione della gara in oggetto, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento di seguito chiamato Sistema (sap-srm);
- b) per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata nella “Guida Operativa - RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE: FORNITORI” di seguito denominata “Guida Operativa”, ed essere registrati al sistema di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento”;
- c) la documentazione integrale di gara è disponibile all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema sap-srm V7, accessibile dal sito internet <http://www.acquisitionline.pat.provincia.tn.it>, previa registrazione.

ATTENZIONE!

Trattandosi di procedura aperta telematica e NON AD INVITO, il bando di gara e la documentazione di gara caricata a sistema è visibile ai soggetti registrati a sistema sap-srm.

Tutto ciò premesso, Trentino trasporti S.p.A., giusta delibera del Consiglio di amministrazione del 28 febbraio 2019, intende appaltare i seguenti lavori:

1. **Descrizione dell’opera:** i lavori oggetto del presente appalto riguardano l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’armamento sulla ferrovia Trento-Malè-Mezzana a scartamento metrico (1000 mm).

Per l'anno 2019 è già stata programmata un'interruzione ferroviaria durante la quale si prevede la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria dell'armamento dal 9 giugno 2019 al 21 giugno 2019; l'aggiudicatario, per detto periodo, dovrà pertanto garantire l'avvio e l'esecuzione delle lavorazioni programmate.

2. **Luogo di esecuzione dei lavori:** Provincia di Trento.
3. **I lavori sono finanziati nel seguente modo:** delibera P.A.T. NR. 2506 del 29.12.2016 e NR. 1777 del 28.09.2018.
4. **I pagamenti** saranno effettuati con le modalità previste dagli specifici articoli del Capitolato Speciale d'Appalto che si richiamano integralmente.
5. **Importo complessivo di appalto: Euro 420.000,00 di cui:**
 - a) **EURO 408.000,00-** per lavorazioni soggette a ribasso, di cui EURO 222.600,00 per costi relativi alla manodopera;
 - b) **EURO 12.000,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'appalto.
6. **Classificazione dei lavori: CATEGORIA UNICA E PREVALENTE OS 29 (Armamento ferroviario) cl. II o superiore.**

Si evidenzia che per la stipulazione del contratto di appalto e per l'autorizzazione di subappalti relativi ai settori che di seguito verranno elencati, la Stazione appaltante, in luogo dell'acquisizione della comunicazione o dell'informazione antimafia, deve avvalersi degli appositi elenchi (white list), istituiti presso ogni Prefettura.

Con riferimento all'appalto oggetto del presente bando, le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 co. 53 della legge n. 190/2012 per le quali è richiesta l'iscrizione nella "White list", sono le seguenti:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
 - c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - e) noli a freddo di macchinari;
 - f) fornitura di ferro lavorato;
 - g) noli a caldo;
 - h) autotrasporti per conto di terzi;
 - i) guardiania dei cantieri.
7. **L'opera NON è suddivisa in lotti.**
 8. Il contratto di appalto sarà stipulato a **misura**.
 9. La gara si svolgerà a mezzo di **procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sulle tariffe RFI edizione 2017 e elenco prezzi Provincia Autonoma di Trento edizione 2018, mediante PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA sap-srm della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E dell'OFFERTA ECONOMICA**, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara e sulla base del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati di progetto.

La valutazione dell'ANOMALIA DELL'OFFERTA sarà effettuata ai sensi dell'art. 97 del d.Lgs 50/2016 con applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016

10. **L'offerta è subordinata alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio pena la non ammissione alla procedura) ove debbono essere eseguiti i lavori.**

Le richieste di sopralluogo dovranno essere inoltrate a: massimo.armellini@trentinotrasporti.it (tel. 0461 031321) e dovranno riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12.00 del giorno 19 marzo 2019.

11. Documentazione disponibile per i concorrenti:

Sono caricati sul sistema sap-srm e sono accessibili solamente previa registrazione a sistema sap-srm:

- **La determinazione a contrarre;**
- **il presente bando di gara integrale;**
- **il Capitolato Speciale d'Appalto;**
- **la cartella "modelli per rendere le dichiarazioni"**
 - ✓ Istanza di partecipazione A1 - A2
 - ✓ D.G.U.E. Documento di gara unico europeo
 - ✓ Estratto normativo
 - ✓ Modulo Offerta economica
 - ✓ Dichiarazione di subappalto
 - ✓ Dichiarazione Attestazione imposta di bollo

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara, **s'invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione e caricati a sistema.**

Detti documenti sono altresì disponibili sul sito internet www.trentinotrasporti.it.

12. Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale possono essere richiesti **entro le ore 12.00 del giorno 25 marzo 2019, ESCLUSIVAMENTE** per iscritto, inviando, nell'intervallo temporale che intercorre tra la pubblicazione della gara telematica ed il termine di richiesta chiarimenti, una o più richieste di chiarimento **all'interno del sistema SAP-SRM.**

L'Amministrazione risponderà le richieste di chiarimento di natura amministrativa e tecnica prima della scadenza "Data termine anteprema" ovvero entro il 27 marzo 2019.

Le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti verranno caricate a sistema sap-srm insieme alla documentazione di gara, così come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara. Detti atti saranno altresì pubblicati sul sito internet www.trentinotrasporti.it
Si invitano pertanto sin d'ora i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'utilizzo del sistema dovranno essere effettuate contattando il call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786.

Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste al CSD, le stesse dovranno essere effettuate almeno ventiquattrore (24 ore) prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Oltre tale termine non potrà essere garantita l'assistenza.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, con apposito provvedimento, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni della piattaforma informatica, accertate dal gestore del sistema, tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica. Detto/i provvedimento/i verrà/anno

caricato/i a sistema sap-srm insieme alla documentazione di gara ed altresì verrà/nno pubblicato/i e contestualmente sul sito internet www.trentinotrasporti.it
Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammesso alla procedura aperta svolta con gara telematica il concorrente dovrà inviare la propria offerta **esclusivamente attraverso il sistema**, secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella "Guida Operativa" e nel presente bando di gara,

entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 1 aprile 2019

Le istruzioni per le modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, inserimento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica e/o cancellazione dell'offerta) sono indicate alla Sezione III della Guida Operativa.

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi **di aver caricato a sistema** i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

I seguenti documenti da classificare nella categoria "**ALLEGATO AMMINISTRATIVO**" come indicato nella Guida Operativa:

1. **l'istanza di partecipazione** (soggetto ad imposta di bollo) di cui al successivo paragrafo 4.1 del presente bando di gara
2. **il Documento di gara unico europeo – D.G.U.E.** - di cui al successivo paragrafo 4.1;
3. la documentazione comprovante la costituzione del **DEPOSITO CAUZIONALE** (soggetto ad imposta di bollo nell'ipotesi di fideiussione bancaria) di cui al successivo paragrafo 4.2;
4. la **ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo** a favore dell'**A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione** con le modalità indicate al successivo paragrafo 4.3 di Euro 35,00;
5. l'eventuale **documentazione/dichiarazioni di cui ai successivi paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8.**

I seguenti documenti da classificare nella categoria "**ALLEGATO ECONOMICO**", come indicato nella Guida Operativa:

1. il documento **Modulo offerta economica** (soggetto ad imposta di bollo) redatto secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 3.1;
2. **Documento di sintesi** dell'offerta (soggetto ad imposta di bollo) secondo le modalità descritte al paragrafo 3.2;
3. (*eventuale*) **Dichiarazione di subappalto** (soggetto ad imposta di bollo) con le modalità indicate al paragrafo 3.3;
4. **Documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo** per la gara in oggetto di cui al paragrafo 3.4;

La classificazione in una categoria diversa rispetto alla categoria "Allegato economico" del "Modulo offerta economica" e del "Documento di sintesi" comporta l'esclusione automatica dalla gara.

Tutte le dichiarazioni e la documentazione dovranno essere effettuate in lingua italiana. L'eventuale documentazione in lingua straniera deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originario e certificata come tale dalle autorità diplomatiche o

consolari presso lo stato estero di appartenenza della società concorrente ovvero asseverata da un traduttore ufficiale iscritto nell'albo di un qualsiasi Tribunale italiano.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "Notifica offerta presentata" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

**LA PRIMA SEDUTA RISERVATA DI GARA SARA' TENUTA
IL GIORNO 1 APRILE 2019 alle ore 14:00**

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi (in caso di associazione temporanea di impresa alla sola impresa capogruppo) attraverso comunicazione sul sistema SAP-SRM indicati negli atti di gara.

**2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE, ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE**

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici di cui all'art. 3 comma 1 lett. p) del Codice nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2.2.

Possono partecipare il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio Decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici; se ricorre il caso, tale dichiarazione dovrà essere caricata a sistema e classificata come "Allegato amministrativo", pena l'esclusione.

Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti.

I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010.

Le Imprese singole ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.

E' vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

* Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Si precisa che i divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. In sede di partecipazione dovranno essere fornite informazioni dettagliate atte a dimostrare che l'esperienza acquisita non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza, nella parte III, lett. c) del DGUE.

AVVALIMENTO

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.6.

2.2 ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE /PARTECIPAZIONE

A) ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE:

Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016:

- L'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE.
- Per quanto riguarda le ipotesi disciplinate dall'art. 80, comma 5 lett.c), c-bis) e c-ter), le rispettive dichiarazioni previste dal DGUE devono riferirsi a **TUTTI** i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, esemplificati al paragrafo 2.2 delle Linee Guida n. 6 di ANAC.
- Le dichiarazioni sopra individuate sono richieste in quanto è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione.
- La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare i suddetti motivi di esclusione e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. f-bis) del codice e dunque determinano l'esclusione dalla gara del concorrente per avere presentato nella procedura di gara in corso dichiarazioni non veritiere.

B) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE/PARTICIPAZIONE:

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti.

- 1) **attestazione di qualificazione**, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, per categoria e classifica adeguata ai lavori in appalto.

Il **requisito sopra indicato** dovrà essere posseduto dai concorrenti, **a pena di esclusione**, secondo il disposto dell'art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.

REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE

L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente **OS 29 cl. II o superiore**.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE.

Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del DPR 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f) del Codice **di tipo orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del **40%**; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del **10%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

I requisiti di qualificazione e l'assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo 2.2, valutati secondo quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **PENAL'ESCLUSIONE**.

- 2) (per qualsiasi forma di partecipazione) **disponibilità, all'atto della presentazione dell'offerta, dei seguenti mezzi d'opera a scartamento 1000 mm, idonei a circolare su raggi minimi di 80 m e pendenze massime del 50 per mille:**
- Locomotore diesel per traino carri ferroviari
 - Rincalzatrice
 - Risanatrice
 - Profilatrice
 - Almeno n. 2 caricatori promiscui strada-rotaia
 - Almeno n. 2 carri pianale
 - Almeno n. 2 carri tramoggia

La disponibilità dei mezzi d'opera deve essere dimostrata attraverso la documentazione attestante la proprietà dei mezzi ovvero con dichiarazione di soggetto terzo impegnativa alla messa a disposizione dei mezzi d'opera al concorrente in caso di aggiudicazione e per tutta la durata del contratto.

* * *

Il possesso dei requisiti di qualificazione e l'assenza dei motivi di esclusione sarà verificato in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria a seguito dell'aggiudicazione.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il documento "Offerta economica", compilato secondo il successivo paragrafo 3.1, il "Documento di sintesi dell'offerta" compilato secondo il successivo paragrafo 3.2 e l'eventuale "Dichiarazione di subappalto" di cui al successivo paragrafo 3.3 **devono essere caricati a sistema firmati digitalmente** (dal legale rappresentante dell'impresa o un suo procuratore) con estensione .pdf.p7m e **classificati nella categoria "Allegato economico" a pena di esclusione**.

3.1 MODALITA' DI COMPILAZIONE E FIRMA DEL DOCUMENTO "OFFERTA ECONOMICA"

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione del modulo denominato "Offerta economica" con l'indicazione, da parte dell'offerente, della percentuale di ribasso con tre decimali dopo la virgola, espressa in cifre ed in lettere, da applicarsi all'importo posto a base di gara soggetto a ribasso (in caso di discordanza la Stazione appaltante considererà valida la percentuale espressa in lettere). Eventuali decimali ulteriori rispetto ai 3 (tre) richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la commissione considererà i decimali mancanti pari a 0.

La percentuale di ribasso indicata nel modulo "Offerta economica" dovrà coincidere, a pena di esclusione, con la percentuale inserita nell'apposita sezione del sistema telematico per la creazione del "Documento di sintesi" di cui al successivo paragrafo 3.2.

COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE

Il concorrente dovrà indicare, **a pena di esclusione**, i COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, compilando il campo appositamente predisposto in calce al documento "Offerta economica".

COSTI RELATIVI ALLA MANODOPERA

Il concorrente dovrà indicare, **a pena di esclusione**, i COSTI RELATIVI ALLA MANODOPERA, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, compilando il campo appositamente predisposto in calce al documento "Offerta economica".

Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:

- la mancata sottoscrizione del modulo, a mezzo firma digitale, da parte del Legale rappresentante dell'Impresa offerente ovvero da un suo procuratore;
- la mancata indicazione del ribasso percentuale (qualora non sia validamente espresso né in cifre né in lettere) da applicare all'importo posto a base di gara soggetto a ribasso;
- la mancata indicazione dei costi relativi alla sicurezza e manodopera afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa applicabili ai lavori oggetto della presente gara, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice dei contratti;
- la presentazione di offerte in aumento;
- la classificazione del modulo "Offerta economica" in una categoria diversa della categoria "Allegato Economico".

3.2 MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI FIRMA DEL DOCUMENTO DI SINTESI DELL'OFFERTA

Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell'offerta, ovvero **caricamento di tutta la documentazione di gara e inserimento del ribasso percentuale offerto nell'apposita sezione del sistema telematico con le modalità descritte nella Guida Operativa**, deve essere generato il "Documento di sintesi dell'offerta", cliccando sul pulsante "Documento di sintesi".

Il sistema estrae il documento di sintesi, che deve essere salvato sul proprio personal computer e firmato digitalmente, dal legale rappresentante dell'impresa invitata (o da un suo procuratore), **a pena di esclusione**.

Una volta firmato, il Documento di sintesi dell'offerta dovrà essere caricato a sistema e classificato nella categoria "Allegato economico".

Per le modalità di firma del Documento di sintesi dell'offerta, e del relativo caricamento a sistema, si rinvia alle indicazioni riportate nella Guida Operativa.

La mancata presentazione del documento di sintesi e/o la mancata sottoscrizione digitale secondo quanto sopra indicato del medesimo documento costituisce causa di esclusione dalla gara, esclusa ogni regolarizzazione.

La percentuale di ribasso inserita nell'apposita sezione del sistema telematico per la creazione del "Documento di sintesi" e il ribasso percentuale indicato nel modulo "Offerta economica" dovranno coincidere, a pena di esclusione.

* * *

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'eventuale richiamo a dati economici contenuti nelle dichiarazioni/documentazione classificate nella categoria "Allegato amministrativo" comporta l'ESCLUSIONE dalla procedura di gara.

3.3 EVENTUALE DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, dovrà caricare a sistema la dichiarazione di subappalto firmata digitalmente

dal legale rappresentante o da suo procuratore, classificandola nella categoria “**Allegato economico**” assieme al documento “Offerta economica” e al “Documento di sintesi dell’offerta”.
La dichiarazione di subappalto dovrà contenere la precisa indicazione:
- dei lavori o delle parti di opere o lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo;
- delle relative categorie di lavori.

Non è richiesta l’individuazione nominativa dei subappaltatori né la presentazione di ulteriore documentazione.

La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto dei **LIMITI E DELLE CONDIZIONI DI SEGUITO SPECIFICATI**:

le lavorazioni appartenenti alla **categoria prevalente OS 29** sono subappaltabili entro la **PERCENTUALE COMPLESSIVA MASSIMA SUBAPPALTABILE** prevista dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, **pari al 30% dell’importo complessivo del contratto**;

Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori.

La dichiarazione di subappalto deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa o di suo procuratore.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l’unica dichiarazione potrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante o da suo procuratore, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.

Fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente, qualora richieste, le lavorazioni che l’offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di appartenenza delle stesse. Non potrà essere rilasciata l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

3.4 MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

L’offerta economica è soggetta ad imposta di bollo. L’imposta di bollo sui documenti completamente smaterializzati non può essere assolta in modo tradizionale con l’apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti 1 e 2.

L’imposta di bollo dovuta è pari ad una marca da bollo da Euro 16,00 per il documento “Istanza di partecipazione” e ulteriore marca da bollo da Euro 16,00 per il documento “Offerta economica” (compreso il “Documento di sintesi”).
Nel caso venga presentata una fideiussione bancaria, aggiungere ulteriori € 16,00.- all’importo sopra esposto.
Nel caso venga presentata la dichiarazione di subappalto, aggiungere ulteriori € 16,00.- all’importo sopra esposto.

1. BOLLO VIRTUALE EX ART. 15 DEL DPR 642/1972

La presente modalità può essere utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l’autorizzazione all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale di cui all’articolo 15 del DPR 642/1972.

Ai fini della documentazione da allegare all'offerta, l'Impresa dovrà caricare a sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione, classificandola nella categoria "Allegato economico".

2. ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Il concorrente può dimostrare di avere assolto l'imposta di bollo sull'offerta compilando il modulo denominato "Attestazione imposta di bollo" allegato al presente bando.

A tal fine, il concorrente dovrà:

- indicare con una "x" i documenti soggetti a imposta di bollo;
- inserire i codici identificativi delle marche da bollo relative all'appalto in oggetto;
- applicare le marche nello spazio riservato e procedere al loro annullamento;
- scansionare il modulo, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema tra gli "Allegati economici".

Il modulo deve essere conservato in originale presso l'operatore economico partecipante alla gara.

I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte prive della documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale dalla stazione appaltante.

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le dichiarazioni/documentazioni richieste ai successivi paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, ed eventualmente qualora dovute, di cui ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8, dovranno essere caricate a sistema, firmate digitalmente con l'estensione .pdf.p7m e classificate nella categoria "Allegato amministrativo".

4.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Istanza di partecipazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000, conformemente a quanto riportato negli allegati A1- A2:

- dal legale rappresentante dell'impresa singola,
- dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, del consorzio ordinario o del GEIE,
- dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito e di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario non ancora costituito, recante altresì l'indicazione delle parti di prestazioni svolte da ciascuna impresa raggruppata e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo,

attestante di avere:

- preso visione di tutte le clausole contenute nel bando, nel/i Capitolato/i speciale d'appalto e relativi allegati accettandole senza riserva alcuna;
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori;
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- giudicato i lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui all'ultimo paragrafo del bando, resa disponibile su www.trentinotrasporti.it e sul sistema sap-srm.
- la disponibilità, all'atto della presentazione dell'offerta, dei seguenti mezzi d'opera a scartamento 1000 mm, idonei a circolare su raggi minimi di 80 m e pendenze massime del 50 per mille:
 - Locomotore diesel per traino carri ferroviari
 - Rincalzatrice
 - Risanatrice
 - Profilatrice
 - Almeno n. 2 caricatori promiscui strada-rotaia
 - Almeno n. 2 carri pianale
 - Almeno n. 2 carri tramoggia

NB: allegare la documentazione attestante la proprietà dei mezzi ovvero la dichiarazione di soggetto terzo impegnativa alla messa a disposizione dei mezzi d'opera al concorrente in caso di aggiudicazione e per tutta la durata del contratto.

A tal fine è possibile per il concorrente utilizzare il modello allegato al presente bando denominato **"Istanza di partecipazione A1) - A2)"**.

Documento di gara unico europeo – DGUE, consistente in un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'Impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliare in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (U.E.) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di qualificazione, indicati al paragrafo 2.2, e con i contenuti e le modalità in esso previsti.

AVVERTENZE PER COMPILAZIONE D.G.U.E.

- i concorrenti devono compilare le parti **II, III, e VI del D.G.U.E.**;
- si precisa che "Il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti";
- qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al D.G.U.E., scrivendo nel campo "vedi allegato n. ...".
- **NON** vengono richieste al concorrente ulteriori dichiarazioni ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. Si invitano pertanto i concorrenti a provvedere all'attenta compilazione delle parti richieste e specificate dello stesso D.G.U.E.;
- in caso di **ricorso all'avvalimento** di capacità di altri soggetti (parte II, lettera C), le eventuali imprese ausiliarie devono anch'esse compilare il D.G.U.E., limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte VI in aggiunta alla dichiarazione richiesta al paragrafo 4.6 e il contratto di avvalimento;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel D.G.U.E. (parte II – lettera A- Forma della partecipazione) dovranno anch'esse compilare il D.G.U.E., limitatamente alla parte III;

- in caso di volontà di ricorrere al subappalto, i concorrenti **NON** sono tenuti alla compilazione della parte II, lettera D, ma è richiesta la presentazione della dichiarazione di cui al precedente paragrafo 3.3 da allegare all'offerta economica (fac simile allegato al presente bando);
- con riferimento alla parte IV "**α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE**" non è necessaria la compilazione in quanto il possesso dell'attestazione SOA va dichiarata nella parte II;
- ulteriori indicazioni per la compilazione del D.G.U.E. sono rinvenibili nell'allegata circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (**allegato "Estratto normativo"**);
- **per quanto riguarda le ipotesi disciplinate dall'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis) e c-ter), le rispettive dichiarazioni previste dal DGUE devono riferirsi a TUTTI i provvedimenti astrattamente idonei a configurare i suddetti motivi di esclusione. Si vedano al riguardo le indicazioni di cui al paragrafo 2.2 delle Linee Guida n. 6 di ANAC. Le dichiarazioni sopra individuate sono richieste in quanto è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione;**
- **la falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare i suddetti motivi di esclusione e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. f-bis) del codice e dunque determinano l'esclusione dalla gara del concorrente per avere presentato nella procedura di gara dichiarazioni non veritiere.**

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale del DGUE, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP – SRM, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata sottoscrizione del DGUE di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli;
- incompletezza o refusi materiali nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il consorzio ex art. 2602 c.c. e tutte le imprese consorziate, il G.E.I.E. e le imprese facenti parte del G.E.I.E. dovranno, tramite il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere il DGUE. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni contenute nel DGUE devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

In caso di consorzi di cui all' art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, essi dovranno rendere e sottoscrivere l'istanza di partecipazione e il DGUE. Inoltre le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere e sottoscrivere il Documento di gara unico europeo, compilandolo limitatamente alla parte III, attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti non viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura, secondo quanto specificatamente indicato al successivo paragrafo 4.4.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'istanza di partecipazione e l'offerta economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

4.2 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, di importo **pari al 2% dell'importo a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza**, salvo quanto previsto dall'art. 93 comma 7 del Codice:

IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA EURO 8.400,00.

Il concorrente dovrà caricare a sistema, classificandolo nella categoria "Allegato amministrativo": il documento, **SOTTOSCRITTO DAL SOGGETTO FIDEIUSSORE MEDIANTE FIRMA DIGITALE**, comprovante la costituzione di una garanzia provvisoria per gli importi di cui sopra, corrispondente al 2% dell'importo a base di appalto, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informativa antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come previsto dall'art. 93, comma 6 del d. lgs. 50/2016.

RIDUZIONI EX ART. 93 COMMA 7 D.LGS. 50/2016

- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 50%** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della **serie UNI CEI ISO9000**;
- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 50%** nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Detta riduzione **non è cumulabile** con quella di cui al punto precedente;
- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 30%, anche cumulabile** con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (**EMAS**), ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 **o del 20%** per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti**, per gli operatori economici in possesso di inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni suindicate, il concorrente è tenuto a caricare a sistema copia della/e certificazione/i o, in alternativa, apposita/e dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione, attestante/i il possesso dei relativi requisiti.

Per fruire delle riduzioni e, comunque, dei benefici in favore delle microimprese, piccole e medie imprese, il concorrente è tenuto a rendere apposita dichiarazione.

Per la definizione di micro piccola o media impresa si consiglia l'attenta lettura della raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 e la Guida all'utente alla definizione di PMI disponibile all'indirizzo

<http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations?locale=1>.

Ai fini della verifica di quanto dichiarato, l'Amministrazione si riserva di richiedere la presentazione del Modello di dichiarazione – Informazioni relative alla qualifica di PMI allegato alla predetta Guida all'utente alla definizione di PMI, debitamente compilata e sottoscritta.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se **tutte le imprese** che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio **e/o** dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale fermo il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - potrà avvenire:

1. tramite **bonifico bancario** sul conto intestato a Trentino trasporti Spa - UniCredit Corporate banking S.p.A. - 38122 Trento, alle seguenti coordinate bancarie: CODICE IBAN IT 42 D 02008 05364 000008229504, specificando la causale: **“Manutenzione straordinaria dell’armamento della ferrovia Trento-Malè-Mezzana”**. In tal caso il versante deve presentare ricevuta a comprova dell'esito di “buon fine” del bonifico.
L’offerta dovrà essere, altresì, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore dell’Amministrazione. Nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione definitiva.
2. **in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione committente. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito. **L’offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall’impegno sottoscritto digitalmente da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore dell’Amministrazione.**
Nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione definitiva.
3. mediante **fideiussione o polizza fideiussoria, (firmata digitalmente dal soggetto garante)**, redatta in conformità agli schemi tipo 1.1 e/o 1.1.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico **19 gennaio 2018 n. 31**, rilasciata da imprese imprese bancarie o

assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50"*.
- 4) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) - riportare l'autentica della sottoscrizione;
oppure
 - essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante,
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per **ulteriori 180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte digitalmente** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005)

ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà in ogni caso essere redatta in conformità agli schemi tipo 1.1 e/o 1.1.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione.

Si precisa che la fideiussione bancaria è soggetta a imposta di bollo (euro 16,00).

La garanzia provvisoria rimarrà vincolata fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione della medesima garanzia provvisoria.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale richiesta ai sensi del presente paragrafo 4.2, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante sistema sap-srm, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta **PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.2, indicandone il contenuto ed i soggetti che devono renderle.

Il ricorso al soccorso istruttorio **NON** comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria o ricevuta del tesoriere in caso di deposito in contanti o documento a comprova dell'esito di buon fine in caso di bonifico bancario o ricevuta di deposito in caso di titoli del debito pubblico) e/o dell'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);
- mancata sottoscrizione digitale della fideiussione da parte del soggetto garante ovvero mancata presentazione della dichiarazione di conformità all'originale della cauzione provvisoria, sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale;
- mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara;
- mancanza della documentazione/dichiarazioni sostitutive a comprova del possesso delle certificazioni necessarie, o della situazione di micro piccola media impresa, in caso di presentazione di cauzioni di importo ridotto;

- mancanza anche di una sola delle clausole contenute negli schemi tipo 1.1 e/o 1.1.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento;
- mancanza dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si procederà ad ESCLUDERE il concorrente nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC. - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Il concorrente dovrà caricare a sistema, classificandolo nella categoria "Allegato amministrativo", la **RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di EURO 35,00** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet:

www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi> o direttamente all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **CODICE CIG 7828737E22** che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- On line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi/homepage.html> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato all'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve caricare a sistema la ricevuta di pagamento in formato .pdf e firmata digitalmente, dal legale rappresentante o un suo procuratore, con estensione .pdf.p7m, classificandola nella categoria "Allegato amministrativo".

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora l'operatore economico attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione dell'operatore economico, richiederà all'operatore economico di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per l'operatore economico di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione richiesta ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema sap-srm, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando.

Si procederà ad ESCLUDERE l'operatore economico nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara.

4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI.

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo già costituito dovranno caricare a sistema, classificandoli nella categoria "Allegato Amministrativo", tramite l'impresa capogruppo, i files relativi a:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP – SRM, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria “Allegato Amministrativo”, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.2, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.6 AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm dei requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 2.2 lett. B), a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i lavori per i quali i requisiti sono stati prestati.

In tale caso l'operatore economico dovrà presentare, classificandoli nella categoria “Allegato Amministrativo”, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4:

- il **DGUE** compilato e sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte VI;
- la **DICHIARAZIONE** sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui si obbliga, nei confronti dell'Amministrazione e del concorrente, a mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse di cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto;
- **CONTRATTO** (firmato digitalmente dal concorrente e dall'impresa ausiliaria) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse/beni/mezzi/necessari per tutta la durata del contratto; il contratto deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Si precisa che:

- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, **A PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito;
- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, **PENA L'ESCLUSIONE DI ENTRAMBI**;
- l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
- i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto avvalimento “a cascata”.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione richiesta ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema sap-srm, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio NON comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE da parte dell'impresa ausiliaria;
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

Si procederà ad **ESCLUDERE** l'operatore economico nel caso in cui si accerti che il contratto d'avvalimento sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE E DEI CURATORI DEL FALLIMENTO AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO.

Per la partecipazione di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione richiesta ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico mediante sistema sap-srm, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio NON comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE e/o della dichiarazione di messa a disposizione delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria;
- Incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

4.8 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 2, LETT. B) E C) DEL CODICE

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A – forma della partecipazione) dovranno presentare, classificandolo nella categoria “Allegato Amministrativo”, il DGUE limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione richiesta ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema sap-srm, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio NON comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici per conto delle quali in soggetto partecipa;
- incompletezza o refusi materiali nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente della gara, nella prima seduta RISERVATA indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione presentata a sistema, provvederà:

- a) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti e classificati come “Allegato Amministrativo” e a verificare la completezza e regolarità della documentazione e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara oppure a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tale fine la seduta;
- b) esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, il Presidente di gara provvederà ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara classificati come “Allegato economico”;
- c) a sorteggiare il metodo di calcolo di anomalia dell'offerta di cui all'art. 97, c. 2, d.Lgs 50/2016;
- d) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti, formando la graduatoria;
- e) ad aggiudicare i lavori al concorrente che ha formulato la maggior percentuale di ribasso fra le offerte rimaste in gara dopo l'esclusione delle offerte anomale (come di seguito specificato), fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora l'offerta suscettibile di affidamento sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, il sistema effettua il relativo sorteggio in modalità automatica e casuale.

6. SUBAPPALTO

Si rinvia al precedente paragrafo 3.3.

7. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Si procederà al sorteggio dei metodi di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

E' necessario distinguere tre casi in base al numero di offerenti:

- da 0 a 4 non è possibile fissare una soglia di anomalia, per cui si aggiudica la gara al minor prezzo (art. 97, comma 3-bis);
- da 5 a 9 offerenti ammessi non è possibile procedere all'esclusione automatica, ma la stazione appaltante deve procedere al contraddittorio (art. 97, comma 3-bis/comma 8);
- oltre 10 offerenti ammessi sono automaticamente escluse le offerte superiori alla soglia di anomalia, già individuata (art. 97, comma 8): ciò fatto si procederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà formulato l'offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, l'Amministrazione non procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

8. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

L'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario e dell'eventuale impresa ausiliaria, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Ai fini della predetta verifica, l'Amministrazione utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiede all'aggiudicatario, **entro 10 giorni dall'aggiudicazione**, la presentazione di documentazione probatoria.

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Amministrazione richiederà a mezzo PEC, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Ai sensi dell'art.83, comma 9 del D.Lgs 50/2016, qualora non sia possibile, esperito l'eventuale soccorso istruttorio, l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE, e alla SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza e, senza rideterminare la soglia di anomalia dell'offerta, aggiudicherà l'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria, fatta salva l'eventuale valutazione dell'anomalia dell'offerta ai sensi del precedente paragrafo.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.

L'Amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

In casi di raggruppamento temporaneo di imprese la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascuna delle Imprese associate.

In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di Amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

In caso di imprese straniere appartenenti all'Unione europea, ai fini degli accertamenti relativi ai motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante, dopo aver escluso il concorrente, ne dà segnalazione ad ANAC che, ai sensi dell'articolo 80 comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario dovrà trasmettere alla medesima, entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta, la seguente documentazione:

- a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "*Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso*".

Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi

altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

- b) le ulteriori DICHIARAZIONI che potranno essere richieste dalla Struttura di merito ai fini della stipulazione del contratto. Tra queste, una **DICHIARAZIONE** dalla quale risultino:
- l'elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale stabilisce che "l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta");
 - l'indicazione del soggetto dell'Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000;
- c) ai fini della consegna dei lavori, **DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE** come prescritto all' art. 90 comma 9 lett. a) e lett. b) e dell'Allegato XVII D.Lgs 81/08, pena la risoluzione del contratto nel caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo.
- d) *(qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara)*
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa PROCURA, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente invito.
- e) **GARANZIA DEFINITIVA, POLIZZE E COPERTURE ASSICURATIVE** aventi le caratteristiche di cui rispettivamente agli artt. 27, 28 e 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appaltatore è altresì tenuto a presentare il **PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI** e il **PIANO DI SICUREZZA**, con riferimento ad ogni Ordine Applicativo, secondo quanto specificatamente indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo paragrafo 10, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito in legge 14 agosto 2014, n. 114).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).
L'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8.

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 8 e 9, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Si rammenta che **sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:**

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;
- d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d'appalto.

L'Amministrazione potrà – in caso di urgenza - autorizzare la consegna dei lavori immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto, subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione e alla consegna delle garanzie di cui al presente bando, ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'Impresa aggiudicataria.

Non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi lavori.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica la normativa vigente in materia.

Le imprese esecutrici saranno tenute al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del citato D.Lgs. 104/2010, sono pubblicati nel sito internet www.trentinotrasporti.it, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m., nonché la sussistenza dei requisiti economico e finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Ettore Salgemma.

11. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Con motivata e comprovata dichiarazione ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53 c.6 del D.Lgs. 50/2016.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso agli atti mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, Trentino trasporti S.p.A. informa che:

- a) I dati saranno trattati per finalità connesse all'espletamento delle fasi di gara, nonché alla stipula e alla esecuzione del contratto;
- b) i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche con logiche correlate alle finalità;
- c) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara;
- d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
- e) i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto legittimato ad esercitare il diritto di accesso agli atti; potranno venire a conoscenza dei dati il Direttore Generale, il personale dipendente/collaboratore della Società incaricato del procedimento e il personale appartenente ai seguenti Uffici/Servizi: Servizio Legale e Acquisti (Lavori), Servizio Acquisti (Beni e Servizi), Ufficio Compliance, Segreteria Generale e Direzione Generale.
- f) l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016, proponendo istanza al Titolare del trattamento;
- g) Titolare del trattamento dei dati è Trentino trasporti S.p.A. con sede in Via Innsbruck, 65 – 38121 Trento. L'elenco completo dei Responsabili esterni è presente presso il titolare.

SB/vz

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Mauro Allocca

documento firmato digitalmente

Allegati:

- Determinazione a contrarre
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Cartella con i "Modelli per rendere le dichiarazioni"